

## **PARTI ISTITUTIVE**

CCPL ASGB, SINDACATI DI CATEGORIA E PATRONATO SBR	1
CCPL CGIL DEL TRENTINO	1
CCPL CGIL/AGB DELL'ALTO ADIGE	2
CCPL CISL DEL TRENTINO	2
CCPL FISASCAT SGBC/SL DELL'ALTO ADIGE	3
CCAL INAS-CISL DEL TRENTINO ALTO ADIGE	3
CCPL SGBC/SL DELL'ALTO ADIGE	4
CCPL SGBC/SL SCHULESCUOLA – DIRIGENTI	4
CCPL UIL DEL TRENTINO	5
CCPL UIL/SGK DEL TRENTINO ALTO ADIGE	5

## PARTI ISTITUTIVE

### CCPL ASGB, SINDACATI DI CATEGORIA E PATRONATO SBR

(settore parti istitutive) - N. 00064

CCPL Regolamento per il personale ASGB-Alto Adige, dei suoi sindacati di categoria e del Patronato SGBR - 06.07.2009

**Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	1,55%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

### CCPL CGIL DEL TRENTINO

(settore parti istitutive) - N. 00066

CCPL Regolamento per il personale della CGIL del Trentino - 21.12.2018

**Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,49% (36% TFR)	1%	3%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL CGIL/AGB DELL'ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00065

CCPL Regolamento per il personale della CGIL AGB dell'Alto Adige - 27.09.2000

**Possano aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, a tempo parziale, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,49% (36% TFR)	1%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL CISL DEL TRENTINO

(settore parti istitutive) - N. 00067

CCPL Regolamento per il personale della CISL del Trentino - 08.02.1999

**Possano aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR)	1%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL FISASCAT SGB/CISL DELL'ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00290

CCPL Regolamento per il personale FISASCAT SGB/CISL dell'Alto Adige - 23.01.2009

**Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	3%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR) 6,91% (100% TFR)	3%	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL INAS-CISL DEL TRENTINO ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00101

CCPL Regolamento per il personale INAS CISL del Trentino Alto Adige - 20.09.2001

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del salario.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL SGBC/SL DELL'ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00068

CCPL Regolamento per il personale della SGBC/SL dell'Alto Adige - 07.07.2016

**Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro <sup>4</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le strutture di SGBC/SL hanno facoltà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di aumentare il contributo a loro carico fino ad un massimo del 3%. In tal caso anche il contributo dell'operatore/operatrice dovrà essere almeno di uguale percentuale.

## CCPL SGBC/SL SCHULESCUOLA - DIRIGENTI

(settore parti istitutive) - N. 00342

CCPL Regolamento per i dirigenti eletti nella segreteria dell'organizzazione SGBC/SL SCHULESCUOLA - 03.12.2015

**Possono aderire al Fondo tutti i dirigenti eletti nella Segreteria dell'organizzazione SGBC/SL Schulescuola.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2;4</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le strutture di SGBC/SL hanno facoltà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di aumentare il contributo a loro carico fino ad un massimo del 3%. In tal caso anche il contributo dell'operatore/operatrice dovrà essere almeno di uguale percentuale.

## CCPL UIL DEL TRENINO

(settore parti istitutive) - N. 00069

CCPL Regolamento per il personale della UIL del Trentino - 07.02.2007

**Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR)	1%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL UIL/SGK DEL TRENINO ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00077

CCPL Regolamento per il personale della UIL/SGK Alto Adige - 07.02.2007

**Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti, i distaccati ex Legge 300/70, i distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale che abbiano superato il periodo di prova.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1,5%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.